



IL VOLO INIZIA CON NOI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**Istituto di Istruzione Superiore "C. Rosatelli"**

**Liceo Scientifico:**

Opzione Scienze Applicate Quinquennale/Quadriennale

**Tecnico Tecnologico:**

Meccanica Meccatronica – Automazione – Biotecnologie - Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.)

**Professionale Industria Artigianato:**

Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale - Manutenzione e Assistenza Tecnica

**Professionale Industria Artigianato:**

Sezione per Adulti e Casa Circondariale

## Circolare n. 70 del 15/10/2024

Ai genitori/responsabili  
Ai docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al SITO WEB  
Al Registro Elettronico  
All'ALBO  
Agli ATTI

**Oggetto: LEGGE N. 159/2023 e DISPOSIZIONI segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico.**

Con la presente si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23, cosiddetto "Decreto Caivano", di conversione del D.L. 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Sono previste diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12.

Nello specifico vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, c. 1, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

*punto 4) Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non*

riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

- È stato introdotto nel Codice Penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- Nel Decreto-Legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale ***“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”***.

Si ricorda l'obbligo per i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale di giustificare, tempestivamente, tramite il Registro Elettronico, le assenze delle alunne e degli alunni per la regolare riammissione a scuola, e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica, mediante la richiesta ai genitori/responsabili delle relative attestazioni/certificati e tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica per una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

In allegato le disposizioni della scrivente (All.1).

Il Dirigente Scolastico  
Beatrice Tempesta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993

/br